

R. G. 1555/2019

TRIBUNALE DI ROVIGO

La presidente delegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 luglio 2019 nel procedimento promosso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.

da

AG&CO S.R.L. (p.i. 03863830281), con sede a Cittadella (PD), via San Donato 19, rappresentata e difesa dall'avv. DEMITRI ROCCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, VIA NERVI 4 VICENZA;

ricorrente

contro

GUERRATO S.P.A. (c.f./p.i. 00099440299), con sede a Rovigo, Viale delle Industrie n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. D'ANTUONO CAROLINA e dall'avv. MILIA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, VIA PIETRO POLIDORI, 4 66034 LANCIANO;

resistente

e contro

CONSORZIO STABILE IDRA BUILDING S.C. A R.L., con sede a Schio (VI) (c.f. 03383530247), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Lago ed elettivamente domiciliato, presso lo studio della stessa in Padova, Via San Marco, 11/c;

resistente

Ritenuto che

la ricorrente ha instaurato il procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., avanti questo tribunale, per ottenere l'accertamento e la descrizione dei lavori e delle opere eseguiti in qualità di socia del Consorzio Stabile Idra Building s.c.a r.l. (in seguito "il Consorzio"), in forza del contratto sottoscritto in data 13 aprile 2018 a San Martino di Lupari (PD) (cfr. clausola n. 1 del contratto sub doc. 5 allegato al ricorso);

deve escludersi la sussistenza della competenza per territorio di questo tribunale, in quanto non trovano applicazione gli artt. 19 e 20 c.p.c., atteso che (i) la sede legale del Consorzio è ubicata a Schio (VI), (ii) il *forum contractus* è a San Martino di Lupari (PD) e (iii) il *forum destinatae solutionis* è a Cittadella (PD);



la medesima pronuncia di incompetenza è ammissibile anche nel procedimento previsto dall'art. 696-bis c.p.c., giacché l'art. 669-quaterdecies c.p.c. espressamente dispone che l'art. 669-septies c.p.c., che disciplina il contenuto delle pronunce che rigettano l'istanza cautelare o dichiarano l'incompetenza del giudice adito, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sez. IV del capo, nel quale è ricompreso anche l'art. 696-bis c.p.c.;

ove si ritenga che il procedimento di consulenza tecnica conciliativa non abbia natura cautelare, la convenzione di arbitrato prevista alla clausola 11 del contratto precluderebbe comunque *in radice* la competenza giurisdizionale dell'a.g.o.;

la declaratoria di incompetenza per territorio in ordine alle domande di istruzione preventiva proposte da AG&CO s.r.l. nei confronti del Consorzio conduce, ai sensi dell'art. 696-septies c.p.c., alla pronuncia di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo procedimento *ante causam*, liquidate come al dispositivo;

in ordine ai procedimenti di istruzione preventiva promossi da AG&CO s.r.l. nei confronti di Guerrato s.p.a., la competenza per territorio di questo tribunale è radicata dalla ubicazione a Rovigo della sede legale di detta società, oltre che dal foro convenzionale eletto nella clausola n. 21 del contratto 16 aprile 2018;

le parti hanno convenuto sul fatto che, sulla scorta dei documenti (anche audiovisivi) prodotti dalle stesse, gli accertamenti richiesti dalla ricorrente non debbano comportare la sospensione o la mancata ripresa dei lavori oggetto dell'appalto che intercorre tra Guerrato s.p.a. e l'ULSS n. 7 Pedemontana, poiché ciò determinerebbe un irreparabile pregiudizio per la resistente, determinato dalla eventuale risoluzione del rapporto contrattuale tuttora in essere con l'ULSS n. 7 Pedemontana;

p.q.m.

dichiara l'incompetenza del tribunale di Rovigo sulle domande di istruzione preventiva proposte ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. da AG&CO s.r.l. nei confronti di Consorzio Idra Building s.c. a r.l. e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente



Consorzio Idra Building s..c. a r.l., delle spese di lite di questo procedimento, che liquida nella somma di euro 1.861,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali previdenziali;

dispone accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica ai fini della composizione della lite nei confronti di Guerrato s.p.a.;

nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. Andrea Gusella, con studio in Rovigo, via Castiglioni n. 11, al quale verrà conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito: "Letti gli atti e i documenti di causa ed effettuati gli opportuni accertamenti anche presso la p.a., descriva il perito d'ufficio i lavori e le opere realizzati da AG&CO s.r.l. su incarico di Guerrato s.p.a. in esecuzione del contratto concluso il 16 aprile 2018 a San Martino di Lupari, tenendo conto della successiva scrittura privata del 7 novembre 2018 e degli ulteriori ordini n. 2479 del 13 dicembre 2018 e n. 1040 del 14 marzo 2019; accerti altresì la (in)sussistenza degli inadempimenti analiticamente indicati dalla resistente Guerrato s.p.a. alle pagine 5-7 della memoria difensiva; determini l'ammontare della eventuale pretesa creditoria di AG&CO s.r.l. nei confronti di Guerrato s.p.a., tentando, ove possibile, la conciliazione delle parti prima di provvedere al deposito della relazione.";

assegna sin d'ora al c.t.u. Ing. Andrea Gusella fondo spese di euro 2.500,00, oltre accessori, che pone in via provvisoria a carico di AG&CO s.r.l. e di Guerrato s.p.a., in via solidale, salva diversa statuizione con il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u.;

fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico al c.t.u. alla data del **24 luglio ore 11**, avanti al giudice dott. Pierfrancesco Bazzega.

Si comunichi alle parti e al c.t.u. ing. Andrea Gusella.

Rovigo, 17 luglio 2019

la presidente delegata
Paola Di Francesco

